

LE PROPOSTE DI SNELLIMENTO DEL PROCESSO NEL RECENTE SINODO: VALUTAZIONE CRITICA

Manuel J. Arroba Conde

Ho impostato il tema affidatomi secondo il primato della *norma missionis* che intende caratterizzare gli studi del diritto canonico all'università Lateranense. L'inserimento di detti studi nell'istituto *Utriusque Iuris* accresce una peculiare consapevolezza sul fatto che, come accade per altre dimensioni dell'evangelizzazione, anche rispetto alla dimensione giuridica la Chiesa, mentre evangelizza, è evangelizzata, interpellata cioè dal progresso e dall'evoluzione dei sistemi giuridici secolari, di fronte ai quali è chiamata a rendere testimonianza, certamente critica, ma anche comprensibile, secondo quanto esige l'impegnativo principio di fedeltà creativa: *Ius sequitur vitam*.

Essendo il processo un'attività volta ad amministrare giustizia nelle situazioni di tensione o incertezza, nell'affrontare i temi del processo canonico, detto orientamento esige di prestare speciale attenzione all'inscindibile rapporto tra fondamento e metodo. Se il fondamento missionario del processo mette in luce la portata strutturante, e non solo etica, che possiedono nella Chiesa gli obiettivi di verità e giustizia, sulle norme in cui si debba snodare la procedura, le esigenze della missione obbligano a disegnare metodi idonei a rendere testimonianza di una cultura processuale all'altezza di detti obiettivi, che possa cioè fecondare, ma anche arricchirsi dei valori che integrano il concetto di "giusto processo", categoria comune ad altri sistemi processuali nei quali, indipendentemente dalla fede, è d'obbligo presumere vi sia un identico anelito di giustizia. La celerità nel procedere è uno dei valori del giusto processo; ovviamente non è l'unico.

In questo preciso orizzonte di riflessione, affronterò il tema delle richieste di maggior celerità dei processi matrimoniali riferendole, in primo luogo, al contesto di celebrazione del sinodo; in seguito indicherò gli aspetti di diritto sostanziale e processuale ai quali credo siano riconducibili le urgenze emerse nel corso dell'assemblea; nel terzo momento analizzerò le proposte concrete indicate nel dibattito e nei documenti; infine, presenterò una valutazione critica alla luce delle esigenze della pastorale e dei valori del giusto processo.

1. Il contesto di celebrazione del recente Sinodo straordinario

Nel descrivere il contesto più generale nel quale si colloca la celebrazione del recente sinodo, ritengo che il tema dello snellimento dei processi obblighi a tener presente tre fattori precedenti all'apertura dell'assemblea.

a) *La esortazione apostolica Evangelii Gaudium*

Il primo è l'esortazione *Evangelii Gaudium*. Può destare perplessità riferirsi a una fonte che è documento post-sinodale di una precedente assemblea ordinaria, avente per oggetto un tema diverso: la nuova evangelizzazione. A mio avviso però si tratta di un richiamo imprescindibile, non per dare spazio all'idea secondo la quale l'*Evangelii Gaudium* rappresenta il programma di pontificato di Papa Francesco, ma per l'oggettiva e necessaria connessione tra il tema dell'assemblea del 2011 e l'esatto inquadramento del tema della recente assemblea straordinaria, che non è stato solo genericamente il tema della famiglia, ma "le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto della nuova evangelizzazione".

Nella *Evangelii Gaudium* non ci sono proposte sullo snellimento del processo, ma ritengo che alcuni tra i molti richiami che il Papa presenta sull'opera di evangelizzazione nell'ora attuale del mondo e della Chiesa, siano fondamento delle proposte formulate in seguito e che, a sua volta, detti richiami debbano essere criterio di discernimento sulla solidità di ciascuna e sulle vie idonee ad assicurare l'obiettivo della celerità secondo il peso, importante, ma non esclusivo, che ad esso corrisponde nel servizio di amministrare giustizia.

Leggere la *Evangelii Gaudium* in questa prospettiva, riferendola cioè ai valori che possono avere incidenza concreta sul processo riguardante le cause di nullità sarebbe appassionante, ma costituisce un tema che ora possiamo indicare solo in maniera estremamente sintetica. Mi limito a enunciare alcuni richiami ai quali riferire le ragioni per lo snellimento dei processi. Al vertice si colloca il concetto ricorrente di "Chiesa in uscita" (n. 20), che alla luce della Parola accetta di "rompere" i propri abituali schemi (n. 22), perché consapevole che alcune sue "strutture ... possono arrivare a condizionare" la evangelizzazione (26), sicché senza

logiche di auto-preservazione si sente convocata a un “improrogabile rinnovamento” di tali strutture (27).

Ai riferiti richiami generali si aggiungono altri riconducibili in maniera più specifica allo “snellimento” delle strutture al servizio della missione. Tra questi, l’esigenza di raggiungere tutti “senza appesantire” (n. 43), evitando la “rigidità auto-difensiva” (47) che induce a modularsi come “dogana” (48), o come “giudici implacabili” che si “aggrappano alle proprie sicurezze” fatte consistere in un “groviglio di ossessioni e procedimenti” (49).

Queste indicazioni, presenti soprattutto nel primo capitolo, debbono essere lette insieme ad altre presenti negli altri quattro, dove si offrono orientamenti utili rispetto ai valori che debbono ispirare l’agilità delle procedure, delle strutture e dei metodi di missione. Da ciò i richiami a non soccombere ai controvalori culturali del momento, tra i quali il Papa annovera proprio la “cultura del veloce” (62), insieme a quella sul primato della “verità soggettiva” che rende difficile il senso di appartenenza alla comunità (61), con l’ulteriore rischio che la realtà “ceda il posto all’apparenza” (62), come accade se il “privato e l’intimo” (64) sono considerati assoluti, ostacolando la testimonianza che la Chiesa deve offrire come “istituzione credibile” (65). In tal senso si avverte che lo zelo per la missione non deve creare nell’operatore la “ossessione” di risolvere, col rischio di farlo sull’onda di un relativismo, forse non dottrinale, ma pratico (80), che offre “controproducenti terapie” chiuse nell’immanenza (170), anziché risvegliare “quella fiducia non intimista” (173) che è capace di suscitare solo chi affronta la missione con la pazienza di chi la intende come “arte dell’accompagnamento” (169), assumendo per se e nel destinatario il dovere di “togliersi i sandali davanti alla terra santa dell’altro” (169).

b) Il questionario e l’instrumentum laboris

Un secondo elemento del contesto sinodale, meritevole di attenzione, è la preparazione immediata dell’assemblea. Si è proceduto con una metodologia nuova, per assicurare la partecipazione, sostituendo gli abituali *lineamenta* preparati dalla segreteria generale con un questionario. Ciò ha moltiplicato il coinvolgimento delle conferenze episcopali e ha reso facile quello dei fedeli. Delle risposte al questionario

che si riferirono allo snellimento dei processi di nullità si offre informazione ufficiale nell'*instrumentum laboris*. Il n. 96, informando sulle proposte pervenute dall'Europa e dall'America del Nord, è il primo in cui si parla di “snellire la procedura”, ma l'interesse in tale numero riguarda questioni di diritto matrimoniale e non processuale.

Per ritrovare un cenno a queste bisogna andare al n. 98, dove si informa di una “ampia richiesta di semplificazione della prassi canonica delle cause matrimoniali”, ma si aggiunge subito che “le posizioni sono diversificate: alcune affermano che lo snellimento non sarebbe un rimedio valido; altre, a favore dello snellimento, invitano a spiegare bene la natura del processo ... per una migliore comprensione di esso da parte dei fedeli”. Al n. 99 si avverte che alcune proposte sollecitano prudenza per evitare che lo snellimento si traduca in errore o ingiustizia, generando l'impressione che si abbandona l'affermazione dell'indissolubilità, con una sorta di “divorzio cattolico”. Si informa anche di proposte provenienti dall'America Latina, Africa e Asia, che indicano come vie per rendere più agili le procedure l'incremento di persone qualificate e di strutture organizzate. L'esigenza di formazione degli agenti pastorali sul punto si ripete al n. 102, avvertendo che si tratta di richiesta generalizzata per aiutare i fedeli, desumendosi quindi che da tale aiuto dipendano anche le possibilità di snellimento del processo.

Il n. 100 informa invece di proposte dove “snellire” significa semplificazione e rapidità, aumento dell'autorità del vescovo e delle possibilità di intervento dei giudici laici, soppressione dell'obbligo di ottenere due decisioni affermative conformi anche quando non c'è appello, ma obbligando in certi casi il difensore del vincolo ad appellare, decentralizzazione della terza istanza e, come proposta presente in ogni area geografica, l'impostazione più pastorale dei tribunali. Il n. 102 indica due di tali esigenze pastorali: l'inserimento del servizio dei tribunali nella pastorale familiare e l'informazione ai fedeli sulla natura del processo, in termini simili al n. 98.

Menzione a parte merita il n. 101, unico nel quale si prospetta la possibilità di disegnare una via non giudiziale, ma “amministrativa”; è curioso che a detta proposta si unisca quella di procedere “in alcuni casi”, si dice, alla “verifica della coscienza

delle persone interessate”, nonché la domanda circa eventuali altri strumenti pastorali, da affidare solo a presbiteri, per accertare la nullità.

c) L’istituzione di una nuova commissione per la riforma del processo

L’ultimo fatto degno di nota è l’istituzione di una nuova commissione per riformare il processo matrimoniale, qualche settimana prima dell’apertura dell’assemblea sinodale; sul significato univoco di ciò si può solo formulare ipotesi: evitare che del tema si dovesse occupare in eccesso l’assemblea, trattandosi di questione tecnica e tutto sommato minuscola dentro i grandi temi che riguardano la famiglia; o al contrario, suscitare nei padri sinodali l’esigenza specifica di consigliare il Papa sulle linee di fondo alle quali si dovesse poi attenere la commissione, non ancora operativa; oppure, evitare che la diversità di posizioni riferite nell’*instrumentum laboris* portasse a ritenere prematura l’idea di studiare a fondo le possibilità di snellimento; o ancora, che la diversità di idee fosse base per consentire norme processuali diversificate, abbandonando l’attuale impianto di centralizzazione normativa.

Nell’annuncio ufficiale della nuova commissione si fece espressa menzione degli obiettivi di snellimento e celerità. Se dico “nuova” è perché il Pontificio Consiglio per i testi legislativi, su mandato di Papa Benedetto XVI, istituì una commissione sul processo matrimoniale con identici obiettivi, quando non erano trascorsi nemmeno tre anni dalla *Dignitas Connubii*; i lavori della commissione erano avanzati, ma furono interrotti in attesa delle conclusioni di altre commissioni di studio di altre parti del codice. La commissione creata da Francesco è nuova; se sostituisce o si aggiunge alla precedente dipende dal Santo Padre, ma prima del sinodo non ci furono notizie ufficiali in proposito.

2. Aspetti di diritto sostanziale e processuali richiamati nell’assemblea

Entro già nel secondo punto relativo agli aspetti generali di diritto sostanziale e processuale ai quali ritengo siano riconducibili le urgenze espresse durante la celebrazione dell’assemblea. Poiché la maggior parte dei padri sinodali non possiede preparazione canonica, sembra forzata la lettura che presenterò, ma non ritengo di

tradire gli interventi per il fatto di esprimerli in termini giuridici e raggrupparli in quattro aspetti, due sostanziali e due processuali.

a) La questione della dignità sacramentale

Dei due elementi di diritto sostanziale, uno era formulato nell'*instrumentum laboris*, e lo era in maniera giuridicamente corretta. Mi riferisco al tema della relazione tra fede e sacramento, indicato al n. 96, dove si rimanda all'ultimo discorso di Benedetto XVI alla Rota Romana. Il problema era già emerso nel Sinodo del 1980, riferendolo al matrimonio dei battezzati senza fede. È noto che la riflessione si tradusse in proposizione formulata espressamente perché fosse presa in considerazione nell'imminente nuova legislazione canonica.

È anche noto che il nuovo codice non la accolse, anche perché nel frattempo la *Familiaris Consortio* riprese la dottrina sull'inseparabilità tra matrimonio e sacramento. Non intendo trattare la tematica, teoricamente complessa, ma sulla quale l'attività processuale e altri servizi pastorali ci offrono motivi di lettura un po' più realistici. Segnalo solo che gli interventi sul punto non hanno posto il tema in modo diretto nei termini dell'*instrumentum laboris* (il rapporto fede-sacramento). I padri sinodali si sono chiesti piuttosto se si possa continuare a presumere (come si faceva in una delle *propositiones* del sinodo del 1980) che il solo fatto di chiedere il sacramento sia sempre segno di possedere una fede che garantisce come intenzione coniugale quella di fare sposandosi ciò che fa la Chiesa. Nel porre il problema i padri richiamano l'incidenza della cultura secolarizzata nell'intenzione dei coniugi. Sembra un anticipo di quanto, riferendosi al peso di altri elementi culturali, ha poi detto chiaramente Papa Francesco nel recente discorso alla Rota.

b) Il bonum coniugum e la qualità della relazione affettiva

Il secondo grande aspetto di diritto sostanziale al quale ricondurre molti degli interventi (ripeto "non tecnici") è la questione del *bonum coniugum*, con elementi che permetterebbero di formulare in termini giuridici più coraggiosi il suo contenuto, insieme al concetto di *bonum familiae*. Sul punto non ci sono indicazioni giuridiche dirette nell'*instrumentum laboris*. Anzi, nella *relatio ante disceptationem* c'erano passaggi giuridicamente "sorprendenti", ancora rispondenti allo schema dei *tria*

bona agostiniani. Entrambi i documenti però trattavano indirettamente la questione, quando annoverano le “situazioni critiche interne alla famiglia” (nn. 64-69 di *I. Laboris*).

Il punto più degno di nota, per le sue potenziali conseguenze giuridiche è che, negli interventi dei padri sulla crisi della famiglia, si indicava che un chiaro effetto della crisi è l'accresciuta esigenza di qualità nella relazione affettiva e familiare come condizione per assumere o mantenere gli impegni giuridici. I motivi di crisi sono variegati, così come i fattori culturali che impediscono o favoriscono la qualità relazionale; ma l'esigenza di qualità in sé è un dato acquisito. L'urgenza che discende al riguardo ritengo sia soprattutto quella di combattere l'idea di rassegnarsi ad interpretare molte situazioni di carenza di qualità relazionale come mero fallimento; se ciò accade, non è solo per scarsa formazione degli operatori pastorali; bisogna riconoscere anche la lentezza degli operatori del diritto nel compiere un approccio giuridico convincente sul punto; non a caso Benedetto XVI, sempre nel suo ultimo discorso alla Rota, lo avvertì e sollecitò maggiore impegno per superare questa carenza.

c) Le convinzioni di coscienza dei fedeli

Il primo dei due aspetti di diritto processuale lo rapporto alla rilevanza delle convinzioni di coscienza dei fedeli. Come detto, il n. 101 dell'*instrumentum laboris* tratta la questione formulandola come “verifica” da fare “in certi casi”, facendo intendere (per il fatto di collocare il tema nello stesso numero) che tale verifica sarebbe l'oggetto della “via amministrativa”. Alla verifica delle convinzioni presenti nelle persone coinvolte si unisce l'idea di evitare vie processuali che riaprono ferite dolorose sul passato, circostanza sulla quale molte persone manifestano difficoltà, come si afferma al n. 99. Per gli esperti è chiaro che la verifica delle convinzioni attuali dei fedeli è tecnicamente riconducibile al valore delle dichiarazioni delle parti nell'accertare la nullità. Si tratta di uno tra i temi sui quali i codici del post-concilio hanno apportato le novità legislative più rilevanti.

Nella *relatio ante disceptationem*, il tema si formula con chiarezza, senza unirlo a vie processuali concrete, perché nella via giudiziale le dichiarazioni delle parti (e non solo le loro confessioni *contra se*) hanno valore di prova; anzi, sono il primo tra i mezzi di prova e potrebbero avere il valore di prova piena se sostenute da

elementi di verifica indiretti. La relazione univa però la questione ad alcuni motivi di nullità, errore vistoso abbandonato nei successivi testi, ma che non evitò che alcuni padri, forse esperti in teologia sacramentale e morale, ma certamente meno esperti in diritto, riproponessero la più che superata questione sulla nullità riconoscibile solo nel foro interno. Anche sul punto mi sembra onesto indicare, come con-causa della disinformazione dei pastori, la lentezza degli operatori del diritto nell'applicare le nuove norme.

d) La valorizzazione del ruolo dei vescovi

L'ultima questione di diritto processuale si può formulare come il desiderio di valorizzare il ruolo dei vescovi, per la loro condizione di giudici propri. Non si tratta di rivendicare quanto l'ordinamento vigente stabilisce: che possano cioè decidere di riservare a sé le cause che ritengano opportuno; detta riserva non esonera il vescovo dal seguire le norme processuali universali. Non è facile ricondurre ad un'unica questione tecnica le proposte emerse sulla valorizzazione del ruolo dei vescovi, formulata al n. 100 dell'*instrumentum laboris* in termini di concessione di "maggior autorità".

Tra le questioni che costituirebbero concessioni al vescovo locale che esulano dalle leggi vigenti si annoverano, oltre alle riferite indicazioni sulla procedura amministrativa e le soluzioni di foro interno, la delega della *potestas clavium* del Pontefice, la possibilità di permettere al loro tribunale di seguire in certi casi una procedura giudiziale straordinaria, ed altre di minor entità negli interventi, ma con possibile rilevanza nell'obiettivo di rendere più agile l'attività processuale: la questione dei giudici laici e del giudice unico. Altri elementi di valorizzazione del ruolo del vescovo non esulano dalla legge vigente, come la creazione di uffici informativi e la questione economica.

3. Proposte concrete emerse nel dibattito e nei documenti

Con ciò passo a segnalare le proposte concrete, direttamente o indirettamente vincolate allo snellimento dei processi. Proprio perché si tratta di proposte concrete avverto che sono state oggetto solo di interventi puntuali nell'aula; non di tutte faceva menzione la *relatio post disceptationem* discussa nei circoli minori, i cui

“modi” (cioè, le proposte correttive del riferito testo) si suppone abbiano ripreso alcune di esse, in quanto sono state successivamente raccolte nel testo finale della *Relatio Synodi*.

a) La Potestas Clavium: sviluppi dell'oggetto e possibile delega

Tra le proposte emerse in aula e nei circoli di cui non si fa menzione nel testo finale si trova l'eventuale estensione della *Potestas Clavium* del Romano Pontefice. Un primo profilo di estensione sarebbe, come detto, il possibile esercizio delegato di essa da parte dei vescovi; al riguardo ci furono pochi interventi, sia a favore che contro.

Il secondo profilo riguarda lo sviluppo del suo oggetto, sia approfondendo la questione del *modo humano* come qualità del concetto di consumazione, sia allargando ancora l'interpretazione del *favor fidei*.

b) La procedura amministrativa

Circa la procedura amministrativa vi è stato un unico intervento in aula, contrastato direttamente da altri due nella stessa sessione; non c'erano cenni a tale procedura nelle relazioni dei circoli minori; è rimasta nella relazione finale, probabilmente perché era una proposta indicata nell'*instrumentum laboris* e ripetuta nelle relazioni *ante e post disceptationem*.

Il proponente, forse in linea con le disposizioni del can. 50 sul modo del tutto discrezionale di procedere nelle decisioni amministrative, non riferì dettagli di procedura, limitandosi a dire che la via amministrativa sarebbe dichiarativa e non costitutiva, che la decisione spetterebbe al Vescovo o a un suo delegato, ascoltando il difensore del vincolo, e che contro la decisione si dovrebbe poter appellare, avvertendo però di non aver maturato come e dove.

c) La previsione di una procedura giudiziale straordinaria

La proposta di procedura giudiziale straordinaria è del tutto nuova rispetto all'*instrumentum laboris*, ma l'idea è stata formulata come traduzione delle proposte di accrescere la dimensione pastorale delle cause, di snellirle in quanto possibile e di

valorizzare il ruolo del vescovo, pur ponendosi in netta opposizione alla proposta di una via amministrativa da affidare al vescovo.

Il proponente si riferì alle differenze sostanziali tra via amministrativa e via giudiziale, ricordando l'esistenza di tre procedure giudiziali per dichiarare la nullità: quella ordinaria, quella breve in secondo grado dopo una sentenza affermativa e quella documentale nei casi di impedimento o difetto di forma. La *Lex Propria* della Segnatura permette al dicastero di dichiarare la nullità, qualsiasi sia il motivo, se i dati esistenti mostrano che non ci vogliono altre indagini. Si tratta di attribuire ai tribunali locali una possibilità analoga, con previo permesso del vescovo debitamente consigliato. Poiché la decisione sarebbe del tribunale e non del vescovo, il proponente propose una procedura concreta, obbligatoria in tali casi, disegnata sul modello della procedura documentale. La proposta fu raccolta nella *relatio post disceptationem*, discussa quindi nei circoli, e mantenuta nella relazione finale.

d) L'abolizione dell'obbligo di ottenere due decisioni conformi affermative

Non ricordo molti interventi sull'abolizione della doppia decisione conforme affermativa. Non a caso di esso non si faceva menzione nella *Relatio post disceptationem*. Il tema però era stato indicato tra le proposte emerse nelle risposte al questionario che servì di base per l'*instrumentum laboris*.

Ricordo invece un intervento contrario, non in linea di principio, ma piuttosto in forza della poca preparazione degli operatori, ritenendo più prudente la norma attuale, non perché ci siano motivi oggettivi per considerare i tribunali di appello più preparati di quelli di prima istanza, ma perché quattro occhi vedono più di due; in questo intervento si diceva anche che il processo breve di secondo grado non implica ragioni oggettive per provocare ritardi.

e) Proposte su altri aspetti specifici

Concludo enunciando tre questioni più specifiche, alcune delle quali raccolte nella relazione finale, e che possono avere come effetto (almeno indiretto) lo snellimento delle procedure, nel senso di moltiplicare le risorse disponibili.

Tra quelle non indicate nella *Relatio Synodi*, la più significativa mi sembra la possibilità di affidare le cause al giudice unico anziché a un collegio di tre; in qualche proposta la questione si derivava a far dipendere dal singolo vescovo tale eventualità e non dalla conferenza episcopale (come prevede la legge). In qualche altro intervento si riteneva adeguata tale scelta solo in primo grado, mantenendo la collegialità nell'eventuale giudizio di seconda istanza.

Si è ugualmente parlato in aula del maggior coinvolgimento e incremento dei giudici laici, sia aumentando la presenza in un collegio, sia anche esercitando la funzione di giudice unico, ritenendo che non ci sono vincoli sostanziali tra potestà giudiziale vicaria e potestà di ordine. La valorizzazione del laicato era presente nell'*instrumentum laboris* (n. 100), ma fu mortificata nella relazione *post disceptationem*, con un testo affetto da inutile clericalismo, affidando la consulenza previa solo a sacerdoti. Nella relazione finale, grazie al lavoro dei circoli minori, si è evitata tale deriva, affidando il servizio non a sacerdoti, ma a “consulenti preparati”, ribadendo l'obbligo che incombe sui vescovi di “preparare sufficienti operatori, chierici e laici, con dedizione prioritaria”.

Concludo con un'ultima questione non presente nell'*instrumentum laboris* e che, salvo mia mancanza di memoria (spero non colpevole) non fu oggetto di interventi dei padri. Mi riferisco alla questione economica, formulata al n. 49 della relazione finale in termini di gratuità rispetto del servizio di consulenza, mentre rispetto ai costi del processo, il n. 48 si esprime in termini di “possibile gratuità”. L'*instrumentum laboris*, al n. 100, parlava solo di “riduzione del costo economico del processo”. Nelle relazioni dei circoli minori non vi è traccia del tema, pur possibilmente trattato nelle discussioni. Comunque, di gratuità si è sentito parlare in aula solo nella lettura delle relazioni *ante* e *postdisceptationem*.

La gratuità della consultazione previa e la possibile gratuità del processo (che sarebbe pensabile solo in rapporto ai costi del tribunale) non hanno relazione con lo snellimento della procedura, semmai con l'incremento delle richieste di accesso a questo servizio, alle quali bisognerebbe rispondere con personale sufficiente, per evitare che l'ideale dell'assoluta gratuità finisca per rallentare e ingolfare l'attività. Snellimento e celerità, anziché con la gratuità, appaiono molto più legati all'esistenza

di ministri con dedizione prioritaria, nonché di difensori preparati e deontologicamente corretti per assistere alle persone.

4. Valutazioni derivanti dalle esigenze pastorali e dal giusto processo

L'ultima segnalazione mi permette già di passare alla valutazione critica, non tanto di ognuna delle proposte, quanto piuttosto della questione della celerità e dello snellimento in sé. Cerco di farlo mettendo al primo posto la finalità pastorale dei processi, tenendo presenti gli avvertimenti sull'attività pastorale in generale fatti da Papa Francesco nella *Evangelii Gaudium*. Alcuni di essi accrescono la mia convinzione sul fatto che alla finalità pastorale dei processi non solo non siano di ostacolo i valori del concetto, di diritto internazionale, del giusto processo, ma che tali valori possano risultare, se rettamente intesi, il miglior alleato degli obiettivi pastorali. Non a caso, dalla costante dottrina del magistero emerge l'impossibilità di contrapporre finalità pastorale e tecnica processuale. L'insegnamento dei Pontefici è unanime, al punto di dover chiedersi se le carenze della prassi sulla dimensione pastorale della giustizia ecclesiastica non siano dovute soprattutto a gravi carenze tecniche.

Tuttavia, oltre all'imprescindibile preparazione tecnica, il tema della finalità pastorale dell'attività giudiziale sarebbe trattato in maniera insufficiente se non inserito nel contesto di una più ampia pastorale giudiziale, che valorizzi il ruolo del vescovo. Da questi è lecito attendersi, non un maggior utilizzo della facoltà di riservare a sé le cause, ma la provvisione più accurata e articolata degli uffici, con iniziative adeguate volte a preparare la causa. È però auspicabile maggior coinvolgimento del vescovo nell'impostazione del procedimento e nella conclusione del medesimo.

a) La provvisione degli uffici e la preparazione della causa

Provvedere agli uffici previsti per amministrare giustizia in maniera adeguata significa che il vescovo promuova la preparazione qualificata di sufficienti operatori e che garantisca la dedizione. In una pastorale giudiziale efficace non basta però provvedere agli uffici per amministrare giustizia, rispetto ai quali si proibisce ai vescovi di creare uffici non previsti. Non ci sono invece limiti normativi per

costituire gli uffici e i servizi necessari per superare l'attuale grave disinformazione sul significato della revisione ecclesiale della validità del matrimonio e del relativo processo, aiutando a intenderlo come una prassi di sincero discernimento e preparando ad evitare di affrontarlo allo stile dei "portatori di verità soggettiva", criticato nella *Evangelii Gaudium*.

La questione è debolmente trattata nelle norme vigenti, che si limitano a prevedere, per altro in termini facoltativi, l'istituzione del patrono pubblico, al quale affidare la consulenza previa in vista di una successiva assistenza gratuita nel processo. Le urgenze attuali esigono un'organizzazione più accurata, collegata con la pastorale familiare e con le parrocchie, non volta solo ad introdurre cause, ma comprendente una saggia attività di mediazione, nella quale coinvolgere, in vario modo (per es. con norme deontologiche adeguate), tutti gli esperti ammessi al patrocinio canonico.

All'ufficio di mediazione, oltre alla prevenzione e soluzione della crisi, se possibili, possono affidarsi le informazioni perché, in merito alla nullità, le persone superino le tentazioni di chiudersi nelle proprie idee e di rifuggire dal dovuto approfondimento dei problemi vissuti, incoraggiando ad assumere la sana sofferenza che ciò comporta. Ciò esige di avvertire efficacemente sulla differenza tra nullità giuridica e inesistenza di fatto del matrimonio putativo, così come sulla natura dichiarativa delle cause, per evitare impostazioni incentrate sulle colpe di ogni coniuge nel fallimento. Dal funzionamento adeguato di questo servizio, che può includere i contatti necessari con entrambi i coniugi, può dipendere il superamento delle reticenze con cui tanti tribunali reagiscono alle domande di nullità presentate congiuntamente.

Questo ingiusto ostacolo rivela il rapporto tra pregiudizi inadeguati, dal punto di vista pastorale, e mancanza di preparazione tecnica, soprattutto sugli aspetti su cui i codici del concilio si sono fatti eco della sua dottrina sulla centralità della persona. Mi riferisco al valore delle dichiarazioni delle parti e della prova peritale che, insieme ai temi della dignità sacramentale e della comprensione giuridica del *bonum coniugum*, esigono l'impegno del vescovo per rinnovare il personale e vegliare per il suo costante aggiornamento, provvedendo così alle necessità reali della sua Chiesa locale.

Perciò non sembra utile che dipendano dalle Conferenze episcopali, anziché dal vescovo, alcune scelte rilevanti e connesse con le garanzie di un autentico senso pastorale nell'amministrare giustizia, come l'affidamento dell'ufficio di giudici a laici specializzati, spesso più qualificati e pronti alla dedizione prioritaria di quanto sia ragionevole aspettarsi che possano esserlo i chierici in tante diocesi. Altra scelta da lasciare al vescovo, anziché alla conferenza episcopale, può essere il giudizio sulla necessità di affidare le cause a un solo giudice; il criterio di necessità risponderebbe così ai bisogni della diocesi, coniugando con equilibrio le risorse disponibili e il numero di cause.

b) Lo sviluppo della causa e l'impostazione del processo

Un secondo aspetto della pastorale giudiziale riguarda lo sviluppo della causa alla cui impostazione adeguata, secondo le caratteristiche del singolo caso, può giovare un maggior coinvolgimento del vescovo.

Circa l'impostazione del procedimento, oltre a gettare molte ombre sui valori del giusto processo, non ritengo rispondenti a finalità pastorali autentiche le ragioni addotte per proporre una via amministrativa. Sulla validità del vincolo la Chiesa sa di possedere potestà dichiarativa e non costitutiva. Ciò implica che i suoi provvedimenti per dichiarare la nullità di un matrimonio non possano contraddire l'esigenza di assoluta fedeltà alla legge divina sulla verità del patto coniugale come alleanza irrevocabile. Come ogni decisione caratterizzata da stretta fedeltà e legalità rispetto alla *quaestio iuris*, quelle che dichiarano la nullità del matrimonio hanno come presupposto la certezza morale sulla *quaestio facti*. Tale tipo di decisione richiede che, nell'accertare i fatti, l'autorità si avvalga di procedure in grado di fornire i dati necessari e di acquisire questi con modalità che limitino il più possibile i rischi di pervenire a una ricostruzione che non corrisponda alla realtà. Per trattarsi di fatti immersi in esperienze interpersonali fallimentari, le procedure adeguate sono quelle che garantiscono l'intervento dei coniugi, permettendo di riferire la rispettiva versione. Ciò evita il rischio indicato nella *Evangelii Gaudium* di soccombere a un intimismo che sostituisce la realtà con l'apparenza.

La partecipazione tempestiva dei coniugi e l'annessa facoltà di produrre le prove e le allegazioni che avvalorino la propria versione sui fatti adottati sono gli

elementi costitutivi dei procedimenti giudiziari, fondati nel diritto di difesa nella sua doppia dimensione: quale diritto ad essere informati e ad essere ascoltati, da esercitare entrambi *ad normam iuris*. La stretta legalità incide nell'esercizio dell'autorità, non solo rispetto alla decisione, ma anche rispetto a tali presupposti, dovendo procedere all'accertamento dei fatti e alla raccolta delle informazioni *modo iure praescripto*.

In nessuna delle tre procedure giudiziali previste dai codici, così come in quella che segue la Segnatura nei citati casi eccezionali, può venire meno l'esigenza di stretta legalità sulla *quaestio iuris* e di certezza morale sulla *quaestio facti*, pur essendo diverse le modalità di partecipazione dei coniugi all'accertamento dei fatti. Tale diversità non può compromettere i loro diritti di difesa. Non è pertinente denominare amministrative vie di accertamento, forse possibili, per il solo fatto di non seguire la via giudiziale ordinaria, confondendo la natura amministrativa di un processo con la sola celerità.

La procedura abbreviata e quella documentale prevedono solennità che non si corrispondono alle troppo generiche disposizioni del can. 50 sul modo di preparare le decisioni dell'autorità amministrativa, dove si affida all'autorità stessa il compito di ricavare i dati e le prove, prescindendo da statuizioni precise e da confronti dialettici, rimettendo ancora alla valutazione della medesima autorità se sentire o meno coloro i cui diritti possano risultare lesi dalla decisione, visto che si stabilisce tale esigenza solo *quantum fieri potest*.

La procedura giudiziale ordinaria è la più adeguata alla delicatezza dei fatti da accertare, perché la partecipazione dei coniugi si prospetta in essa secondo il principio del contraddittorio, più utile a conoscere e discernere su fatti di proiezione interpersonale. Perciò vi sono norme precise sulle solennità processuali, per garantire che possa emergere l'eventuale posizione dialettica dei coniugi nei momenti essenziali del processo: l'iniziativa, la prova e la discussione. Nonostante tale precisione, la legge rimette certi margini di flessibilità alla direzione del giudice, sia autorizzando a scegliere tra solennità alternative per realizzare certi atti processuali, sia permettendo di derogare alle solennità stesse in presenza di giuste, gravi o gravissime cause, a seconda dei casi. Affidare ai giudici la scelta su certi aspetti della procedura ordinaria garantisce l'esigenza di cogliere i contorni irripetibili dei singoli.

Nulla osta però a che il vescovo, secondo le circostanze di persone e luogo, per meglio garantire una giustizia rapida e di qualità, stabilisca nel regolamento quali solennità seguire, tra quelle previste nella legge, nei casi trattati nel suo tribunale con un processo giudiziale ordinario.

È però auspicabile superare le previsioni vigenti e affidare al vescovo la decisione sulla possibilità che determinate cause siano trattate seguendo una procedura giudiziale straordinaria, sviluppando l'unico criterio sostanziale da cui già oggi l'ordinamento fa dipendere le vie giudiziali non ordinarie: il livello di accertamento del fatto generativo della nullità che già esiste in *limine litis*. Così si prevede anche nei casi trattati dalla Segnatura, dove i dati provengono dalle autorità di Chiese Locali carenti di strutture che, nel rivolgersi alla Segnatura, svolgono funzioni analoghe a quelle che la legge affida al Promotore di Giustizia nei casi in cui la nullità è notoria.

Così, il servizio svolto dall'ufficio del mediatore potrebbe, anche dietro sollecitazione dei patroni, concludersi a volte con un rapporto al Promotore di Giustizia, perché possa trasmettere il proprio voto al vescovo motivando le ragioni che fondano la possibilità di seguire la via giudiziale straordinaria. Tali ragioni possono derivare da elementi concordemente riferiti dai coniugi, da elementi di natura tecnica riferiti dai professionisti che li abbiano seguiti, o da dichiarazioni fatte da persone con rilevante e diretto protagonismo nell'esistenza stessa del motivo di nullità.

Nel processo straordinario affidato al giudice unico in un'unica istanza, potrebbe stabilirsi il solo dibattimento orale (can. 1602 par. 1); la decisione può essere solo affermativa, dovendosi rimandare alla via ordinaria i casi in cui la provvisoria certezza sulla nullità esistente in *limine litis* non sia prontamente confermata nella fase probatoria. Questa, pur sommaria, non potrà limitarsi alla ratifica generica di quanto ricavato nella fase previa al processo, ma dovrà cercare ratifiche circoscritte, utilizzando all'uopo le dovute iniziative di ufficio, ivi inclusa la dichiarazione di un teste di credibilità rispetto ai motivi che muovono le parti all'iniziativa processuale.

c) L'accompagnamento dei fedeli nella conclusione del processo

Un ultimo aspetto della pastorale giudiziale è l'aiuto da assicurare ai coniugi alla conclusione del processo. Per l'accuratezza che si richiede nel riferire le motivazioni della decisione è d'obbligo aspettarsi che la medesima possa essere compresa in coscienza dai destinatari. Sul punto, nel valorizzare il ruolo del vescovo, è necessario riferirsi alla messa in pratica di alcune possibilità offerte dalla legge e allo sviluppo, per le decisioni negative, di un'importante disposizione che, nelle cause di nullità del matrimonio, riguarda solo le decisioni affermative.

Al servizio di mediazione, insieme al patrocinio esercitato secondo una deontologia canonica corretta, può affidarsi il compito di offrire l'aiuto necessario per comprendere la decisione giudiziale, specialmente al coniuge che abbia mantenuto nel processo una posizione di senso opposto al risultato stabilito nella sentenza, con le informazioni sul diritto a impugnarla e sugli aspetti della sua visione non ritenuti sufficienti nel primo grado di giudizio.

Fermo restando il diritto di appello dei coniugi e del difensore del vincolo, se la legge universale continuerà a stabilire l'esigenza di due decisioni conformi, anche quando non si presentino appelli, è opportuno che il vescovo, aiutato dal parere previo del promotore di giustizia, valuti se vi siano circostanze di rilievo pastorale per sostenere, con un suo personale intervento, la richiesta alla Segnatura della dispensa del secondo grado.

Il vescovo ha facoltà di non eseguire una sentenza se ritiene che si tratti di decisione manifestamente ingiusta per i motivi previsti per chiedere la *restitutio in integrum*. Nelle cause di nullità del matrimonio tale disposizione si applica solo rispetto alle sentenze affermative, uniche soggette a quella esecuzione consistente nell'annotare la nullità nei libri parrocchiali. Il vescovo quindi può impedire l'annotazione se ritiene che la nullità non si corrisponda alla giustizia in maniera manifesta. Sarebbe logico prospettare un intervento analogo rispetto delle sentenze negative; la non necessaria esecuzione di esse non implica che siano state soddisfatte tutte le esigenze di giustizia coinvolte in una pastorale giudiziale integrale e compiuta.

Così, fermo restando che le decisioni negative, pur inappellabili, possano suggerire altre iniziative giudiziali, sia di impugnazione che di impostazione nuova della nullità, gli accertamenti già fatti nel processo possono risultare i più utili per illuminare sul cammino da proseguire nel sostegno alle persone.

Nel giudizio conclusosi senza la dovuta certezza sulla nullità del matrimonio possono essere emersi comunque fatti certi per giustificare formalmente, *coram Ecclesia*, la separazione dei coniugi. La legge canonica prevede la separazione in stretto legame con le garanzie sul mantenimento del *bonum familiae* (can. 1152). Il coinvolgimento formale del vescovo nel dettare per decreto la separazione (can. 1692), esortando su quanto sia necessario per assicurare il bene integrale della famiglia legittima, avrebbe il vantaggio di sottrarre la questione dall'esclusivo giudizio soggettivo del fedele o dai soli provvedimenti dello Stato, comprensibilmente incompleti su importanti elementi di natura relazionale ed educativa; nella sua decisione il vescovo può stabilire quanto favorisca l'armonia tra i coniugi separati in forza del superiore interesse dei figli, ivi inclusa la loro educazione religiosa.

Quanto emerso nel giudizio, pur insufficiente per accertare la nullità del matrimonio, può offrire piste oggettive per l'ulteriore discernimento dei fedeli circa il fallimento del proprio matrimonio, permettendo di focalizzare i principali punti sui quali compiere il necessario pentimento e incentrare la debita riparazione, contando sull'accompagnamento della Chiesa, alla cui vita il fedele è chiamato a partecipare. In tale contesto, il vescovo, con l'aiuto del penitenziere, sulla base dei risultati del processo giudiziale, potrà stabilire un cammino specifico di penitenza ai fedeli coinvolti in nuove unioni da cui siano sorti nuovi obblighi familiari naturali.